

N. 02/2018



COMUNE DI NICOTERA

Provincia di Vibo Valentia

Tel 0963/81420 Fax 0963/81272

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO POLIVALENTE
COPERTO CON ANNESSO BLOCCO SPOGLIATOI "OASI SPORT – GIOVENTU'" IN
LOCALITA' BADIA DEL COMUNE DI NICOTERA

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di febbraio, presso la Sede Comunale, con la presente Convenzione

T R A

Il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Carmelo Ciampa, del Comune di Nicotera (VV), in nome e per conto del quale dichiara espressamente di agire a norma del vigente Statuto Comunale Cod. Fisc. 00392000790,

E

La Società sportiva Volley Clud Nicotera a.s.d. con sede in Via Nuovo Liceo snc Nicotera (VV), in persona del suo legale rappresentante Stilo Francesco nato a Nicotera il 26.08.1962 ed ivi residente, a quest'atto autorizzato per poteri statutari il quale dichiara che all'Associazione Sportiva da lui rappresentata è stato attribuito il seguente numero di codice fiscale P.I. 03378300796;

PREMESSO

Che il Comune è proprietario dell'immobile posto in BADIA di Nicotera;

Che con determinazione n. 335 del 16.11.2017 si approvava il bando di affidamento in gestione dell'impianto a rilevanza cittadina Palazzetto dello Sport di Badia;

Che il bando prevedeva che le offerte sarebbero dovute pervenire al protocollo dell'Ente entro le ore 12:00 del giorno 05.01.2018;

Che con il medesimo avviso sono state stabilite le condizioni di partecipazione alla gara;

Che in data 08.01.2018 ha avuto luogo la gara, giusta verbale agli atti dell'Ufficio;

Che con determinazione n. 32 del 22.01.2018 il Responsabile dell'Area Tecnica, sulla base della gara effettuata, affidava in gestione la struttura Palazzetto dello Sport di Badia alla Volley Club Nicotera a.s.d.;

Visto il vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, approvato con delibera di C.C. n. 09 del 13.04.2017, in seguito denominato "Regolamento";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. Con la presente convenzione, il *Comune di Nicotera* (P.I. 00392000790), concede alla Volley Club Nicotera a.s.d. (C.F. 96024080796 P.I. 03378300796), in seguito denominato "*affidatario*" l'utilizzo e la gestione della struttura sportiva Palazzetto dello Sport "OASI SPORT GIOVENTU", di seguito denominata "*struttura*" sita in Badia.

2. La "*struttura*" viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per l'esercizio di tutte le attività sportive, ricreative e sociali compatibili con l'impianto e la destinazione d'uso come da verbale di sopralluogo eseguito in fase di partecipazione al gara.

3. La "*struttura*" viene affidata alla Volley Club Nicotera a.s.d. con il prevalente scopo di svolgere le attività sportive (allenamenti e attività agonistica), previste nell'oggetto sociale del proprio Statuto.

4. La gestione, come specificato negli articoli seguenti, è da intendersi relativa a tutte le operazioni amministrative, tecniche e economiche connesse al mantenimento della struttura e dell'esercizio delle attività sportive cui la stessa è destinata; a tale scopo l'affidatario garantisce, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

5. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e di controllo dell'Amministrazione Comunale, nei limiti previsti dalla presente convenzione.

6. Il servizio per l'intera durata della convenzione non può essere sospeso o abbandonato per alcun motivo senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere comunicate.

ART. 2 – DURATA

1. La “*struttura*” è affidata in gestione a far data dalla stipula del presente atto e per la durata di anni 10 (**dieci**). E’ escluso ogni tacito rinnovo.

2. L’affidamento, oltre che per lo spirare del termine finale, può cessare anticipatamente per perimento o sopravvenuta inagibilità della “*struttura*” concessa, per scioglimento o estinzione del soggetto affidatario, per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

ART. 3 – CANONE

1. L’affidatario, per ogni anno di durata della concessione, dovrà corrispondere un canone ricognitorio di € 510,00, oltre IVA se è dovuta, da pagarsi in due rate anticipate e precisamente il 30% entro il 31 ottobre e il 70% entro il 31 marzo.

2. Il Comune, di concerto con l’affidatario, potrà destinare l’ammontare del canone a interventi di manutenzione ordinaria che il contratto pone in capo all’affidatario, secondo quanto previsto nell’art. 3 – rapporti economici del bando di gara.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

1. L’affidatario dovrà:

a) non svolgere nella “*struttura*” alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo espresso consenso del Comune da acquisirsi di volta in volta;

b) garantire il servizio di apertura, chiusura e custodia della “*struttura*”, nonché la sua pulizia;

c) effettuare gli interventi e sostenere le spese necessarie per la manutenzione ordinaria ed indispensabili per il buon funzionamento e il decoro della “*struttura*”;

d) tenere una contabilità di ogni movimento in entrata e in uscita e presentare al Comune entro il mese di luglio di ogni anno per la verifica dei costi e dei ricavi di gestione;

e) sorvegliare, sotto la propria responsabilità, che gli utenti della “*struttura*” non subaffidino a terzi l’utilizzazione dello stesso;

f) osservare e far osservare rigorosamente gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI;

g) sottoscrivere adeguata polizza assicurativa per danni alle cose e alle persone conseguenti alla gestione della “*struttura*” per un importo non inferiore ad € 3.000.000,00 da presentare al Comune prima della sottoscrizione della convenzione;

h) garantire l'immediata chiamata dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori della “*struttura*”, evitando attività che possono arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;

i) segnalare al Comune le necessità di interventi di manutenzione straordinaria alla “*struttura*”.

l) volturare a proprio nome le utenze ed effettuare i relativi pagamenti;

m) sorvegliare, sotto la propria responsabilità, che gli utenti della “*struttura*” non subaffidino a terzi l'utilizzazione dello stesso;

ART. 5 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune, che stabilisce tempi e modi degli interventi in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nel caso in cui l'esecuzione di tali lavori dovesse comportare la chiusura temporanea – totale o parziale – della “*struttura*”, nulla sarà dovuto a qualsiasi titolo dal Comune all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.

2. Le spese di lavori derivanti dalla mancata e/o imperfetta manutenzione ordinaria non potranno mai, in nessun caso, considerarsi spese per manutenzione straordinaria. Qualora dovessero verificarsi tali circostanze, il Comune potrà far eseguire a proprie cure e spese i lavori necessari, con recupero delle somme e risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 9.

3. Nel corso di validità della convenzione l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, opere di manutenzione straordinaria e migliorativa, previa comunicazione al Comune dell'importo dei lavori. Il Comune, dopo valutazione da parte dell'UTC, potrà autorizzare i lavori affidandone la sorveglianza allo stesso UTC.

4. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione della “*struttura*” deve essere autorizzata dal Comune, e deve rispettare le eventuali condizioni poste, oltre ad essere soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

5. Il costo delle spese sostenute per i lavori di cui ai precedenti punti 3 e 4, se autorizzati dall'Amministrazione, sarà corrisposto per intero all'affidatario o scomputato dal canone annuo.

ART. 6 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA

1. L'affidatario definisce la programmazione delle assegnazioni sulla base delle domande per l'utilizzo della "struttura" pervenute nei termini previsti dall'art. 5, del vigente Regolamento, secondo i criteri di cui all'art. 5.2 del medesimo Regolamento, al fine di stabilire turni, spazi e orari, e di definire l'eventuale calendario delle attività agonistiche se già noto per tale data.

2. Il Comune, tenuto conto di tale programma, si riserva la facoltà di autorizzare ulteriori utilizzi della "struttura" che non si sovrappongono a tale programma per almeno 5 giornate a stagione. L'utilizzo dovrà essere comunicato all'affidatario con anticipo minimo di 10 giorni naturali consecutivi, salvo esigenze che prevedano particolare urgenza.

L'affidatario in dette occasioni dovrà garantire la piena funzionalità degli impianti e mettere a disposizione tutte le attrezzature.

Inoltre, su base settimanale, il comune si riserva 6 ore al mattino suddivise su due giorni (3 e 3), in orari da concordare a inizio di ogni stagione sportiva con possibilità di frazionamento di giorni diversi (2 e 2) oppure di utilizzo in unica soluzione.

3. L'utilizzo nei casi indicati al punto 2 resta gratuito.

4. Ogni ulteriore utilizzo, ancorché temporaneo, della "struttura" per attività diverse da quella sportiva, sia da parte dell'affidatario che di terzi, deve sempre essere preventivamente autorizzato dall'Ente; detti utilizzi devono essere coerenti con le caratteristiche della "struttura" e consentire una perfetta conservazione della medesima. In tali casi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere eventuali coperture assicurative per furto ed incendi.

5. L'affidatario deve garantire tutti i servizi tecnico-ausiliari della "struttura", senza oneri per il Comune concedente, a tutti gli utilizzatori autorizzati dal Comune.

6. Spetta all'affidatario la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo.

7. Ai sensi dell'art. 13-attività economiche collaterali del Bando di Gara, è consentito all'affidatario gestire eventuali servizi di bar, ristoro ed altri servizi nell'impianto sportivo, previa acquisizione delle

autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza.

ART. 7 – RESPONSABILITA' DELL’AFFIDATARIO – GARANZIE

1. L'affidatario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo di consegna della “*struttura*” . Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

3. L'affidatario solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

ART. 8 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'affidatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

2. L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci e volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. L'associazione si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi.

ART. 9 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’AFFIDAMENTO

1. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida ad adempiere entro il termine massimo di 15 giorni, nei seguenti casi:

- mancato inizio della gestione della “*struttura*” nel termine prefissato;
- accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;

esercizio di attività diverse da quelle previste nell'oggetto sociale dell'affidatario o di quelle, di volta in volta, autorizzate dal Comune;

cessione dell'affidamento;

interruzione di servizio per mancato pagamento di una o più utenze.

2. L'affidamento può essere revocato nei seguenti casi:

rilevanti motivi di pubblico interesse;

gravi motivi di ordine pubblico.

3. L'affidamento può essere risolto per inadempimento nei seguenti casi:

grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;

gravi e reiterata negligenza nella manutenzione ordinaria;

rilevante scadenza del decoro dell'intera "struttura".

4. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a esso non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto dal Comune solo nel caso di estinzione o scioglimento della società/associazione.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Le eventuali spese della Convenzione sono a carico dell'affidatario.

Il Comune di Nicotera

F.to:(Ing. Carmelo Ciampa)

L'Associazione

F.to:(Stilo Francesco)